



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N.8 DEL 10.01.2023

OGGETTO: Indennità di funzione al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza consiglieri comunali. Impegno di spesa anno 2023.

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Resp.le del servizio
f.to Dott. Massimiliano Mastrobattista

Data, 10.01.2023

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 10.01.2023


Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg 099 del 20 GEN. 2023

L'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 10.01.2023



Il Resp.le del servizio
Dott. Massimiliano Mastrobattista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che spettano al Sindaco, al Vicesindaco ed agli assessori un'indennità di funzione per lo svolgimento della propria attività istituzionale e i gettoni di presenza ai Consiglieri comunali.

RILEVATO che:

- tale indennità spetta al sindaco ed agli altri componenti dell'organo esecutivo ai sensi del primo comma dell'articolo 82 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale peraltro precisa che essa è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- le misure delle indennità sono commisurate a quelle indicate nella tabella "A" allegata al D.M. 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265, ora articolo 82 citato);
- le indennità di funzione non sono cumulabili con i gettoni di presenza anche se dovuti per mandati elettivi presso enti diversi (ad es. indennità di funzione amministratore del Comune con i gettoni di presenza di consigliere provinciale) disposizione introdotta dalla finanziaria 2008;
- l'indennità di funzione non è cumulabile con i gettoni di presenza ai sensi del comma 7 del citato articolo 82.

PREMESSO che:

- che con Decreto n. 119 del 04.04.2000 del Ministero dell'Interno è stato emanato il Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- che detto Regolamento stabilisce l'importo dell'indennità di funzione in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'Ente nelle misure riportate nella tabella A, del citato decreto ed unita al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- tale decreto è soggetto all'adeguamento triennale degli importi in base alla media degli indici annuali ISTAT di variazione del costo della vita, così come previsto dall'art. 82 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - TUEL - D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 61, comma 10, della L. 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) ha previsto la sospensione fino al 2011 della possibilità di incrementare le indennità previste nel comma 10 dell'art. 82 con l'eliminazione della possibilità degli organi degli Enti Locali di incrementare le indennità di funzione spettanti a Sindaci, (...)" .

VISTO l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 il quale stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

VISTA la Circolare n. 32/2009 della Ragioneria generale dello Stato con la quale si forniscono precisazioni sulla portata delle disposizioni contenute nei commi 58 e 59 della L. finanziaria 2006 in merito alla riduzione del 10% con la quale si precisa che benché trascorso il triennio di riferimento della norma originaria la riduzione permane anche per gli anni successivi.

VISTO l'art. 5, comma 7, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2010 n. 122, che testualmente recita: «Con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'art. 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione da 1000 a 15.000 abitanti...»; e con lo stesso decreto sarà rideterminato altresì l'importo del gettone di presenza.

VISTA la sentenza emessa dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/cont/12 nell'adunanza del 14 e 24/11/2011, dalla quale si evince che la decurtazione del 10% prevista dalla Legge n. 266/2005 deve ritenersi tutt'ora vigente.

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 55/2013 e la Determinazione Tributi e Personale n. 37/2018, con le quali sono state fissate le indennità di funzione spettanti al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale e il valore del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali.

PRESO ATTO che la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di bilancio 2022) - nello specifico commi 583-587 prevede un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni - con adeguamento delle indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali con l'applicazione delle percentuali vigenti nel DM 119/2000 - nello specifico:

VICESINDACO	ASSESSORI	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Art. 4, comma 2 DM 119/2000	Art. 4, comma 7 DM 119/2000	Art. 5, comma 2 DM 119/2000
“Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco.”	“Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.”	“Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti e' corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.”

RICHIAMATO l'articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 e nello specifico:

- Il comma 583 il quale prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base 2 delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente: a) 100 per cento per i sindaci metropolitani; b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti; c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti; d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; f) 30 per cento per i

sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; h) **22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti**; i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

- Il comma 584 il quale prevede che , in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023;

CONSIDERATO CHE l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune;

VISTA la **nota prot. 1580/2022** emanata dalla **Ragioneria generale dello Stato** , in cui si chiarisce che "i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza. Giova segnalare che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame (100 mln di euro per l'anno 2022, 150 mln di euro per l'anno 2023 e 220 mln di euro a decorrere dall'anno 2024) sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024."

VISTA E RICHIAMATA la nota di chiarimenti ANCI del 6 gennaio 2022 contenente le indicazioni operative per i Comuni , ed in particolare la modalità di **Adeguamento delle indennità, come previsto dalla norma, in modo graduale nell'arco del triennio 2022-2024** - con l'applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo effettuata direttamente dal responsabile competente, mediante l'adozione di propria determinazione , essendo tale fattispecie una mera attuazione di una disposizione di legge.

CONSIDERATO CHE l'ANCI , nella predetta circolare ha argomentato "si ritiene, infatti, applicabile quanto statuito dalla circolare 5 giugno 2000 n. 5 del Ministero dell'interno che fornisce indicazioni circa la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali. Già in tale circolare, infatti, il Viminale, argomentando l'automaticità degli adeguamenti previsti dalla norma, prevedeva, per ciò che attiene agli organi competenti alla determinazione di tali indennità, la competenza del dirigente con proprio provvedimento. Dunque, prevedendo il comma 584 surrichiamato, le percentuali del 45% e del 68% rispettivamente nel 2022 e nel 2023 di adeguamento delle nuove indennità previste a regime è sufficiente accertare tale spesa nel bilancio di previsione e successivamente impegnarla con una determina dirigenziale."

CONSIDERATO che a seguito delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi comunali e più precisamente:

- Sindaco: Fernando Magnafico;
- Assessori: Severino Marrocco (vice-sindaco), Emilia Marrocco, Giulio Pannozzo, Mastrobattista Franca;
- Presidente del Consiglio Comunale: Angelo Guglietta.

ACQUISITE le dichiarazioni rese da ciascun componente dell'organo esecutivo e da parte del Presidente del Consiglio Comunale in ordine al proprio stato occupazionale.

VISTA la deliberazione di C.C. del 20.04.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, il quale al comma 3 prevede che "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio

provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria".

VISTO, inoltre, il comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".

RITENUTO opportuno procedere ad assumere l'impegno di spesa necessario per la liquidazione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

ACQUISITO il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Di dare atto che ai componenti dell'Organo Esecutivo del Comune di Lenola spetta un'indennità di funzione nella seguente misura:

Popolazione da ultimo censimento ufficiale	4.093	
Tipologia ente	Comune non capoluogo da 3.001 a 5.000 ab.	
Trattamento economico mensile lordo presidente di regione	13.800	
% spettante al sindaco dal 2024	22	
Indennità di funzione mensile spettante al sindaco dal 2024	3.036,00	
Indennità di funzione ex DM 119/2000 - 10%	1952,21	
Aumento a regime	1.083,79	
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2022	45%	2.439,92
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2023	68%	2.689,19
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2024	100%	3.036,00

Determinazione indennità di funzione spettante agli altri amministratori (legge 234/2021 e DM n. 119/2000)				
Carica	%	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
Vice-sindaco	20	487,98	537,84	607,20
Assessore	15	365,99	403,38	455,40
Presidente del consiglio	10	243,99	268,92	303,60

Sindaco - Fernando Magnafico (lavoratore dipendente non in aspettativa)	€ 1.344,60
Vice Sindaco/ Ass. Severino Marrocco (pensionato)	€ 537,84
Assessore Giulio PannoZZo (libero professionista)	€ 403,38
Assessore Emilia Marrocco (lavoratore dipendente non in aspettativa)	€ 201,69
Presidente del Consiglio Comunale Angelo Guglietta (lavoratore dipendente non in aspettativa)	€ 134,46

2. Di dare atto che il valore del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, come stabilito nella Determinazione Tributi e Personale n. 37/2018, è pari ad € 16,26 per ogni singola seduta;
3. Di dare atto che le indennità di funzione continueranno ad essere corrisposte mensilmente dal servizio finanziario, mentre le indennità per gettoni di presenza verranno e liquidate periodicamente dall'Ufficio competente;
4. Di impegnare sul Bilancio di Previsione 2023 in corso di predisposizione le seguenti somme:
€ 16.135,20 per indennità di funzione al Sindaco Cap. 4/00; *IMP. N. 27/2023*
€ 15.328,44 per indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale e agli Assessori/ Cap. 6/00; *IMP. N° 28/2023*
€ 1.800,00 per gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali/ Cap. 5/00; *IMP. N° 28/2023*
€ 300,00 per rimborsi e missioni/ Cap. 7/00; *IMP. 30/2023*
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.